



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Pavia

Ufficio del Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Paolo Mazza

DECRETO DI PERQUISIZIONE PERSONALE, DOMICILIARE E LOCALE
~ artt. 249, 250 e segg. c.p.p. ~

Il Pubblico Ministero

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:

1. NICORA Carlo;
2. VENTURI Alessandro;
3. ROSA Carlo;
4. BALDANTI Fausto;
5. MERLINI Giampaolo;
6. PETRONELLA Vincenzo;
7. TRIARICO Antonio;
8. BONELLI Fabrizio;

tutti in atti compiutamente generalizzati;

in relazione all'ipotizzato reato:

- A. **art. 110, 314 c.p.** perché con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro stipulato in data 20/03/2020 tra la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e la Diasorin S.p.A., approvato con la Determina del Direttore Generale n. 5/D.G./0277 del 23/03/2020 per lo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi da infezione Covid-19, e per il successivo conseguimento della marcatura CE, conseguita il successivo 17 aprile 2020, cedevano alla società Diasorin S.p.A. utilità economiche, costituite dalla titolarità e dallo sfruttamento della scoperta del saggio di neutralizzazione per l'identificazione di anticorpi immunizzanti - risultato potenzialmente brevettabile ai sensi dell'art. 65 del Codice della proprietà industriale (CPI) - frutto dell'attività di ricerca libera, realizzata all'interno del Laboratorio di Virologia Molecolare diretta dal Prof Baldanti, presso l'ente di ricerca Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia; utilizzando così beni mobili, materiali (quali, personale, laboratori e strumenti) e immateriali (quali conoscenze scientifiche, tecnologie e professionalità), tutte utilità costituenti il patrimonio indisponibile dell'ente pubblico che venivano così sottratti alla destinazione pubblica al di fuori dei modi stabiliti dalla legge e messi a disposizione per il soddisfacimento di interessi privatistici, che restavano nell'esclusiva titolarità di privati, anziché dell'ente che aveva finanziato la ricerca.
In Pavia nel marzo 2020

- B. **art. 110, 353 bis c.p.** perché, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro stipulato in data 20/03/2020 tra la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e la Diasorin S.p.A., approvato



con la Determina del Direttore Generale n. 5/D.G./0277 del 23/03/2020 per lo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi da infezione Covid-19, e per il successivo conseguimento della marcatura CE conseguita solo il successivo 17 aprile 2020, in forza del quale la Fondazione concedevano alla società Diasorin S.p.A. di beneficiare di utilità economiche, beni mobili, materiali (quali, personale, laboratori e strumenti) e immateriali (quali conoscenze scientifiche, tecnologie e professionalità), riconducibili al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico che venivano così sottratti alla destinazione pubblica al di fuori dei modi stabiliti dalla legge e così turbavano la regolarità il procedimento amministrativo di scelta della controparte, avvenuta con assegnazione diretta alla società Diasorin s.r.l e senza alcuna procedura di evidenza pubblica, che garantisse la possibilità di un confronto competitivo ad altri operatori del settore, per individuare il soggetto cui cedere in concessione i beni sopra indicati, in violazione dei principi di diritto interno e comunitario di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità; nonché ponendo in essere molteplici condotte collusive volte a favorire il contraente scelto, ed in particolare: procedevano alla sottoscrizione dell'accordo in presenza di un conflitto di interessi da parte del prof. Baldanti, che ricopriva contemporaneamente il ruolo di Responsabile scientifico del progetto di collaborazione Fondazione San Matteo-Diasorin e la carica di membro del Gruppo di Lavoro del Consiglio Superiore di Sanità presso il Ministero della Salute competente per la validazione del test, nonché di membro del "Tavolo tecnico scientifico" istituito con Decreto 3353 del 15/03/2020 della Regione Lombardia con il compito di fornire indicazioni al fine di sviluppare un approccio diagnostico omogeneo su base regionale per la diagnostica e testing in vitro per la ricerca del COVID-19; la scelta di concludere l'accordo con Diasorin comportava la conseguenza che veniva escluso il ricorso a diverse metodologie per la rilevazione di anticorpi, quali i test rapidi (c.d. "pungidito") ritenuti inaffidabili sulla scorta, anche, di articoli pubblicati dallo stesso prof. Baldanti su riviste scientifiche, nonostante che vi fossero pareri opposti e che diverse Regioni avessero invece deciso di ricorrere a tali test; malgrado reiterata manifestazione di disponibilità ad avviare una collaborazione, veniva impedito ad altri operatori del settore di partecipare al progetto di sviluppo del test insieme al Policlinico San Matteo sebbene utilizzassero metodologie già validate o in possesso della marchiatura CE, a differenza di Diasorin, quali tra gli altri il metodo "MAGLUMI" e "KHB"; il cui utilizzo veniva fatto oggetto di esplicite diffide da parte dell'assessorato Regionale alla sanità e dalle ATS Regionali e provinciali nei confronti degli enti pubblici che avevano deliberato di farvi ricorso.

In Pavia nel marzo 2020

RILEVATO

che il presente procedimento trae origine da una denuncia-diffida presentata in data 15 aprile 2020 dalla società Technogenetics S.r.l. avverso il rapporto collaborativo instaurato tra la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo e la Diasorin S.p.A., approvato con la Determina del Direttore Generale, Carlo NICORA, n. 5/D.G./0277 del 23/03/2020 per lo sviluppo di test sierologici e molecolari per la diagnosi da infezione Covid-19, allo scopo di ottenere la marcatura CE. Venivano quindi avviate complesse ed articolate indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pavia, unitamente alla locale sezione di polizia giudiziaria, atte a ricostruire la procedura amministrativa adottata in sede di sottoscrizione dell'accordo quadro.



Le risultanze di indagine rilevano, *prime facie*, evidenti anomalie procedurali proprio in relazione alla procedura adottata dall'I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia per la fornitura di test per la ricerca di anticorpi neutralizzanti anti SARS-COV-2 (COVID-19).

La scelta operata dal Policlinico Sam Matteo di procedere ad un accordo diretto con un operatore del settore – Diasorin – tra i tanti operanti sul mercato è apparsa da subito viziata da un evidente conflitto di interessi in capo al prof. Baldanti, che ricopriva contemporaneamente il ruolo di Responsabile scientifico del progetto di collaborazione Fondazione San Matteo-Diasorin e la carica di membro del Gruppo di Lavoro del Consiglio Superiore di Sanità presso il Ministero della Salute competente per la validazione del test, nonché di membro del “Tavolo tecnico scientifico” istituito con Decreto 3353 del 15/03/2020 della Regione Lombardia con il compito di fornire indicazioni al fine di sviluppare un approccio diagnostico omogeneo su base regionale per la diagnostica e testing in vitro per la ricerca del COVID-19.

La scelta di affidare in esclusiva al test frutto della collaborazione tra San Matteo e Diasorin il compito di procedere alla mappatura sierologica a livello regionale è confermata inoltre da esplicite diffide da parte dell'assessorato Regionale alla sanità e dalle ATS Regionali e provinciali nei confronti degli enti pubblici che avevano deliberato di farvi ricorso.

Al riguardo, diversi amministratori locali assunti a s.i.t., in particolare i sindaci dei comuni di Robbio e Cisliano, hanno riferito di atteggiamenti a dir poco ostruzionistici nei loro confronti da parte di esponenti politici regionali della Lega Nord.

Al fine di fare luce sui legami politici che possono avere influito sulla scelta del contraente, occorre riferire che la Diasorin S.p.A., oltre alla sede di Saluggia (VC), ha dei propri uffici all'interno dell'Insubrias Biopark sito a Gerenzano (VA), via Roberto Lepetit n. 34.

Presso il predetto polo scientifico tecnologico insiste la sede legale della Fondazione Istituto Insubrico di Gerenzano (VA), il cui Direttore Generale è il dott. Andrea Gambini, già commissario della Lega Varesina e Presidente della Fondazione IRCCS Carlo Besta.

Inoltre, il Gambini risulta essere Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Servire S.r.l.” il cui socio unico risulta essere proprio la “Fondazione Insubrico”. Tale società ha quale oggetto sociale, tra l'altro, la manutenzione delle attrezzature e macchinari per la ricerca biotecnologica.

Gli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria hanno evidenziato stretti rapporti commerciali tra la società Diasorin S.p.A. e la Fondazione Istituto Insubrico di Gerenzano (VA) si rilevano già prima dello scoppio dell'emergenza da COVID-19. Infatti, dall'interrogazione delle Banche dati in uso al Corpo, si rileva infatti che la Fondazione Istituto Insubrico di Gerenzano (VA), limitando il controllo alle ultime tre annualità, ha emesso nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020 nei confronti della Diasorin S.p.A. svariate fatture pari, rispettivamente, ad euro 348.662,32, ad euro 282.263,30 e ad euro 85.080,52.

Pertanto, l'ammontare delle fatture emesse dalla Fondazione a favore della Diasorin S.p.A. nell'anno 2018, pari ad euro 348.662,32, se confrontato con il volume d'affari dichiarato dalla stessa Fondazione nell'anno 2018, ultima annualità disponibile, pari ad euro 1.122.987,00 evidenzia quanto la Diasorin S.p.A. sia un cliente di primo piano della Fondazione.

Analizzando, poi, i rapporti tra la società Servire S.r.l., società interamente partecipata dalla



predetta Fondazione, e la Diasorin S.p.A., sempre relativamente alle ultime tre annualità, emerge che la prima ha emesso nel corso degli anni 2019 e 2020 (nel 2018 non sono stati rilevati rapporti) nei confronti della Diasorin S.p.A. fatture pari, rispettivamente, ad euro 1.187.496,13 e ad euro 429.946,51.

Nell'anno di imposta 2018 (ultima annualità disponibile), la società Servire S.r.l. ha dichiarato un volume d'affari pari ad euro 1.377.347,00 che rapportato all'ammontare imponibile delle fatture da questa emesse nei confronti della Diasorin S.p.A. nell'anno 2019 pari ad euro 1.187.496,13 conferma un ancor più stretto rapporto con la società di diagnostica.

Risulta pertanto necessario acquisire ulteriore documentazione in ordine ai rapporti commerciali tra Diasorin, la Fondazione Insubrico e la società Servire, per comprendere la natura e la reale consistenza delle prestazioni.

Le ipotesi investigative venivano ulteriormente suffragate dall'esito del giudizio amministrativo a seguito di impugnazione della determina n. 5/D.G./0277 del 23/03/2020 da parte di Technogenetics s.r.l.

Si rileva infatti come Il TAR Lombardia, sin dal 21/04/2020, in fase cautelare, pur non riconoscendo i motivi di «urgenza e gravità» per sospendere l'accordo esclusivo che la Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia aveva stabilito con l'azienda Diasorin, evidenziava, tuttavia, la violazione delle regole europee della concorrenza e dei contratti pubblici, e, pertanto, la necessità di arrivare ad una decisione collegiale, fissando la data dell'udienza di merito per successivo 13 maggio.

Pur con la sintesi propria della tipologia del provvedimento, nondimeno nel merito il Tar della Lombardia riconosceva che:

- 1) *«l'accordo quadro stipulato tra la Fondazione e Diasorin non sembra esaurirsi in un puro accordo di collaborazione scientifica, ma presentare contenuti sinallagmatici con precisi vantaggi economici e conseguente valore di mercato sottratto al confronto concorrenziale»;*
- 2) *«l'accordo medesimo non sembrava finalizzato alla valutazione clinica di un dispositivo diagnostico già pronto, ma all'elaborazione di nuovi test molecolari e sierologici per la diagnosi di infezione da Sars-Cov-2, sulla base di un prototipo Diasorin di imprecisata consistenza, da sottoporre a sviluppo e che dovrà essere implementato in esecuzione dell'accordo».*
- 3) il richiamo che ha fatto la Diasorin al decreto legislativo n. 288/2003 *«non sottrae l'accordo stesso al rispetto dei principi interni ed euro unitari in materia di contratti pubblici»*, e quindi sottolinea che l'accordo avrebbe dovuto rispettare le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

In conclusione: *«le doglianze formulate a sostegno del ricorso e della domanda cautelare sembrano presentare profili sostanziali, meritevoli di approfondimento in sede collegiale»*

Con la sentenza n. 01006/2020 Reg.Prov. Coll. N. 00748/2020 Reg.Ric. pubblicata in data 08/06/2020, la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia:

- accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava la determinazione n° 5/D.G./0277 del 23 marzo 2020 e l'accordo ad essa connesso;
- disponeva la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti di Milano.

In sintesi, nella citata sentenza, il Tribunale, con motivazione estremamente dettagliata in fatto ed in



diritto, chiariva che l'attività espletata dalla Fondazione IRCCS San Matteo in virtù dell'accordo con la società Diasorin, non si sostanziava semplicemente in una valutazione clinica di prodotti già completi forniti dalla Diasorin, bensì di un prodotto nuovo sviluppato con l'apporto fondamentale della Fondazione attraverso l'utilizzo delle sue risorse pubbliche materiali ed immateriali, i benefici del quale erano di diretto ed esclusivo beneficio della società privata, senza addivenire ad una procedura ad evidenza pubblica che avrebbe garantito l'apertura al mercato e il confronto competitivo tra gli operatori del settore.

In relazione a tale ultima circostanza risulta quindi indispensabile approfondire sotto molteplici profili i rapporti intercorrenti tra le compagini sociali sopra indicate, anche con riguardo al periodo temporale antecedente la sottoscrizione dell'accordo quadro tra la Fondazione Policlinico San Matteo e la società "Diasorin S.p.A."

Alla luce di quanto premesso, ad avviso di questo ufficio, le fattispecie di reato indicata in epigrafe ad opera di soggetti che ricoprono la qualifica di pubblico ufficiale, oltre che di privati che con loro hanno interagito, nella piena consapevolezza nella qualifica ricoperta dai concorrenti, appaiono estremamente delineate.

Risulta di conseguenza indispensabile, allo stato attuale, procedere all'immediata acquisizione di ogni forma di documentazione (sia essa in formato cartaceo che informatico), riferita sia al momento antecedente la formalizzazione dell'accordo quadro, che successiva allo stesso.

Sotto il profilo soggettivo del reato, appare altresì indispensabile, procedere all'acquisizione forense di tutti i supporti informatici (pc, telefoni cellulari, tablet e quant'altro) in uso agli indagati, nella disponibilità degli Enti o società presso le quali gli stessi esercitano la loro professione, nonché nella disponibilità di terzi soggetti che, per il rapporto intercorrente con gli indagati, possono detenere fonti o elementi di prova di particolare importanza investigativa.

RITENUTO

che, vi è fondato motivo di ritenere che presso le abitazioni in uso agli indagati, presso gli uffici ove gli stessi esercitano la loro professione, ovvero presso altri luoghi che risultassero nella loro diretta o indiretta disponibilità, possano rinvenirsi cose pertinenti al reato, ovvero cose attraverso le quali il reato è stato commesso, da ritenersi corpo di reato.

che, l'attività di ricerca (e consequenziale sequestro) debba riguardare, altresì, documenti (sotto qualsiasi forma cartacea e/o informatica) comunque idonei a provare il coinvolgimento dei prevenuti nei fatti in trattazione ovvero i rapporti all'uopo tra loro intercorsi, nonché l'individuazione di ulteriori soggetti coinvolti;

che, vi è fondato motivo di ritenere che presso i predetti luoghi possano rinvenirsi:

1. agende, appunti manoscritti, contenenti dati, informazioni e accordi tra gli indagati, ovvero tra gli stessi ed altri soggetti allo stato non identificati, afferenti i fatti per cui si procede;
2. materiale informatico, in particolare computer fissi, mobili, tablet, hard disk, cd-rom, chiavette USB, telefoni cellulari, in uso agli indagati, ovvero alle società e/o impianti di trattamento rifiuti perquisendi;



3. corrispondenza di posta elettronica cartacea e/o informatica, anche contenuta all'interno di server aziendali, con riguardo al periodo 2019/2020 - data di esecuzione del presente provvedimento;
4. ogni altro materiale e/o documentazione amministrativo-contabile, sotto qualsiasi forma, cartacea e/o informatica, ritenuta utile ad accertare la commissione dei reati per cui si procede, ovvero altre fattispecie di reato connessa;

VISTI

gli artt. 359, 360, 549 c.p.p. e 116, 117 D.L.vo 271/89;

INFORMA

che è stato nominato consulente tecnico del Pubblico Ministero, l'ingegner Antonio BARILI del Dipartimento di Informatica Forense presso l'Università degli Studi di Pavia;

AUTORIZZA

il C.T., autorizzato ad avvalersi di collaboratori che lo stesso avrà cura di individuare, coadiuvi la polizia giudiziaria nel compimento delle operazioni di perquisizione, limitatamente all'acquisizione di copie forensi dei reperti informatici ricercandi, eventualmente rinvenuti in corso di esecuzione;

DISPONE

la perquisizione personale, domiciliare e locale a carico:

- a. dell'indagato NICORA Carlo;
- b. dell'indagato VENTURI Alessandro;
- c. dell'indagato ROSA Carlo;
- d. dell'indagato BALDANTI Fausto;
- e. dell'indagato MERLINI Giampaolo;
- f. dell'indagato PETRONELLA Vincenzo;
- g. dell'indagato TRIARICO Antonio;
- h. dell'indagato BONELLI Fabrizio;

